



COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
PROVINCIA DI COSENZA
Largo Don Bosco n. 18 – Tel. 0981.953075 – Fax 0981.953171
Pec: spezzano.albanese@pec.it

.....*

Prot. n. 4200 del 30.04.2020

Ordinanza n. 51

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio comunale.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. del 23.02.2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in ultimo quelli del 9, 11 e 22 marzo e 1 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative dei precedenti D.L., recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

VISTI altresì:

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 1 marzo 2020;
- D.P.C.M. 4 marzo 2020;
- D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- D.P.C.M. 1 aprile 2020;
- D.P.C.M. 10 aprile 2020;

VISTO E RICHIAMATO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (pubblicato in GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID – 19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'ordinanza de Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante ulteriori urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 01/04/2020 recante “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 34 del 24 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi ai Comuni di cui all'allegato 2 dell'Ordinanza n. 29/2020.”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 36 del 24 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 34 del 03 aprile 2020 recante “Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio comunale”;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 37 del 15 aprile 2020 recante “Integrazione ordinanza sindacale n. 34 del 03.04.2020 recante “Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 sull'intero territorio comunale”;

Sentita la Giunta Comunale e i Sindaci dei Comuni di Terranova da Sibari (Cs), Tarsia (Cs) e San Lorenzo del Vallo (Cs),

ORDINA

- a) **LA CHIUSURA** del Centro Sociale Anziani sito in Via Nazionale (ex sede comunale) e del Centro diurno per minori sito in località Vignale, ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020, comma 1, lettere u e k);

- b) **LA CHIUSURA** al pubblico delle “Casette dell’Acqua” poste nel territorio comunale;
- c) **DI VIETARE** il commercio ambulante nel territorio del Comune di Spezzano Albanese;
- d) **LA SOSPENSIONE** delle visite ai defunti presso il cimitero comunale garantendo le sole operazioni di tumulazione dei defunti per come indicato nella circolare del Ministero della Salute del 01 aprile 2020, lettera G);
- e) **DI VIETARE** l’accesso ai parchi, ville e giardini pubblici ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020, art.1, c.1, lettera e);
- f) **DI VIETARE**, ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020, art.1, c.1, lettera f), lo svolgimento di attività ludiche o ricreative all’aperto; **è consentito individualmente** (ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti) **dal giorno 4 maggio 2020**, l’attività sportiva o motoria purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
- g) **DI SOSPENDERE** il Mercato settimanale del sabato ubicato in Via Orto Barbato per tutte le categorie merceologiche;
- h) **DI SOSPENDERE** la ricezione del pubblico presso gli uffici comunali, garantendo le sole urgenze disciplinate da ciascun Responsabile di settore e previo appuntamento telefonico o tramite contatto telematico: pec: spezzano.albanese@pec.it mail: protocollo@comune.spezzano-albanese.cs.it, fatti salvi i servizi inerenti lo Stato Civile e l’Anagrafe per i quali sarà consentito l’accesso nei CASI di: denunce di nascita e denunce di morte, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00:

STATO CIVILE/ANAGRAFE	0981.953075 interno 3	Mail: protocollo@comune.spezzano- albanese.cs.it pec: spezzano.albanese@pec.it
SETTORE FINANZIARIO- AMMINISTRATIVO	0981.953075 interni 7	Mail: protocollo@comune.spezzano- albanese.cs.it pec: spezzano.albanese@pec.it
SETTORE SERVIZI SOCIALI	0981.953075 interno 2	Mail: protocollo@comune.spezzano- albanese.cs.it pec: spezzano.albanese@pec.it
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0981.953075 interno 1	Mail: protocollo@comune.spezzano- albanese.cs.it pec: spezzano.albanese@pec.it
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO	0981.953075 interno 6	Mail: protocollo@comune.spezzano- albanese.cs.it pec: spezzano.albanese@pec.it

- i) **DI EVITARE** ogni spostamento delle persone fisiche, in entrata ed uscita nonché all’interno del territorio comunale, salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; **dal giorno 4 maggio 2020** è consentito incontrare i propri congiunti purché venga rispettato il divieto

di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie così come disposto dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, art. 1, c.1, lettera a);

j) DI REVOCARE il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi delle attività commerciali consentite, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti;

k) IL DIVIETO, in conformità all'art. 1, c. 1, lettera aa) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 delle attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione, a partire **dal giorno 4 maggio 2020**, delle **mense e del catering** continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e della **ristorazione con asporto** fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto previa comunicazione al SUAP del Comune di Spezzano Albanese;

l) CHE tutte le attività commerciali ad esclusione di farmacie, parafarmacie e sanitarie che seguono i normali orari, dovranno rispettare la chiusura delle ore 20:00. Il servizio di ristorazione a domicilio e da asporto sono consentiti sino alle ore 22:00;

m) DI SOSPENDERE il commercio al dettaglio **fatta eccezione** per le attività enucleate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

n) DI SOSPENDERE le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

o) DI SOSPENDERE le attività diverse da quelle individuate nell'allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

p) CHE chiunque, dalla data di individuazione, provenga o abbia frequentato nei 14 giorni precedenti, per qualsiasi motivo i territori dei Comuni che sono o saranno individuati dal Presidente della Regione Calabria come zone a forte rischio epidemiologico dovrà porsi in quarantena obbligatoria presso la propria abitazione, per 14 giorni dandone opportuna comunicazione alle autorità locali e sanitarie;

RACCOMANDA

allo stesso nucleo familiare di fare la spesa una volta al giorno, al massimo per tre giorni settimanali e nel numero di una persona a famiglia;

CHE tutte le operazioni presso gli sportelli automatici del Paese siano effettuate utilizzando i guanti;

CHE nel rispetto delle dovute norme igienico-sanitarie le esigenze dei propri animali da affezione possono essere soddisfatte, nell'immediata prossimità del proprio domicilio, avendo cura di lasciare puliti i luoghi utilizzati;

DI EVITARE che in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale si creino assembramenti di persone tali da non garantire la distanza minima interpersonale di un metro e, di conseguenza, si acuisca il pericolo di diffusione del virus di che trattasi;

DI LIMITARE l'acquisto presso i tabaccai a 2 giorni a settimana fermo restando la possibilità di acquisto per mezzo dei distributori automatici;

DI RISPETTARE pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute e, in particolare, quelle di cui al citato allegato 4 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

DI EVITARE, con particolare riferimento alle persone anziane o affette da patologie croniche o multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

DI RESTARE A CASA con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute e situazioni di necessità; dal 4 maggio 2020 anche per incontrare i propri congiunti.

ALLE ATTIVITA' ESERCENTI del Comune di Spezzano Albanese che facciano rispettare quanto sancito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dalla presente Ordinanza in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani all'entrata e all'uscita degli esercizi o all'uso dei guanti monouso durante l'acquisto e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi;

LA VIOLAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTA L'APPLICAZIONE DELL'ART. 650 c.p.

DISPONE CHE:

che copia della presente Ordinanza venga pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Spezzano Albanese e sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa e social;

che copia dell'Ordinanza venga altresì trasmessa:

- Al Prefetto di Cosenza;
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Spezzano Albanese;
- Alla Polizia Municipale di Spezzano Albanese.

Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze.

La presente Ordinanza ha decorrenza immediata nel rispetto delle disposizioni ministeriali e/o regionali, ed ha validità fino a nuova disposizione.

E' fatto obbligo al Corpo di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti, di fare osservare il presente provvedimento;

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Sede Municipale, 30.04.2020

IL SINDACO

f.to Dott. Ferdinando Nociti